

Torna alla pagina precedente

N. 00334/2016 REG.PROV.COLL. N. 00224/2015 REG.RIC.



### REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

#### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 224 del 2015, proposto da: Gualtiero Mazzi, Federico Zanella, Mara Brutti, Associazione Culturale "Donna & Futuro", tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Gualtiero Mazzi, con domicilio eletto presso la segreteria dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 25, comma 1, del cod. proc. amm.;

contro

Comune di **Sona**, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Pinello e Rinaldo Sartori, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Venezia, San Polo, 3080/L;

# nei confronti di

Giovanni Bianco, non costituito in giudizio;

# per l'annullamento

del decreto prot. n. 28757 del 5 dicembre 2014 con il quale il Sindaco del Comune di **Sona** ha confermato il contro interessato alla carica di del assessore; provvedimento in data 5 dicembre 2014 con il quale al contro interessato sono state assegnate le deleghe; del decreto n. 14705 del 17 giugno 2013 con il quale il Sindaco del Comune resistente ha nominato vicesindaco e gli assessore componenti la Giunta comunale; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di **Sona**;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2016 il dott.
Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

## Premesso che:

- con atto di ricorso (n.r.g. 224/15) notificato a mezzo posta il 3 e depositato il febbraio 2015 successivo 18 febbraio, gli odierni ricorrenti, in qualità di consiglieri comunali del Comune di Sona, e l'Associazione Culturale "Donna & Futuro", in qualità di ente avente come fine statutario lo svolgimento di attività di utilità sociale nei settori delle pari opportunità tra uomo e donna, hanno adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento dei provvedimenti, meglio in epigrafe specificati, riguardanti la nomina di assessore nella Giunta comunale del Comune predetto, la quale sarebbe stata disposta in violazione delle norme relative alla parità di genere. Considerato, in via pregiudiziale e preliminare, che:

- deve essere rigettata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione dell'adito T.A.R., atteso contrariamente a quanto dedotto dall'amministrazione resistente, nel caso di specie non viene in rilievo alcuna ipotesi di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità ex artt. 55-70 del d.lgs. n. 267/2000, coinvolgente posizioni di diritto soggettivo, bensì il solo esercizio del potere amministrativo nomina di un assessore comunale, tale ricadente nella come di legittimità giurisdizione del giudice amministrativo;
- deve essere respinta la richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri componenti della Giunta comunale, atteso che la norma sulla parità di genere di cui parte ricorrente lamenta la violazione è applicabile ratione

temporis solo con riferimento alla nomina ad assessore dell'odierno contro interessato;

- deve, altresì, essere respinta l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva dei consiglieri comunali odierni ricorrenti, atteso legittimazione che 1aall'impugnazione degli atti nomina della Giunta comunale non è circoscritta ai soli componenti dell'organo consiliare, ma deve riconoscersi anche cittadino elettore, in quanto soggetti potenzialmente aspiranti ad assumere la carica di assessore, seppur non eletto nel Consiglio comunale (cfr., in tal senso T.A.R. Lazio, sez. II, 25 luglio 2011, n. 6673; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II bis, 21 gennaio 2013, n. 633).
- per la stessa ragione nonché per la posizione di legale rappresentante della citata associazione, avente come fine statutario proprio quello di svolgere attività di promozione e tutela delle pari opportunità tra uomo e donna, deve essere rigettata

l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva della ricorrente Mara Brutti in qualità di rappresentante legale dell'Associazione Culturale "Donna e futuro";

- deve, da ultimo, essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso con la quale si sostiene che l'atto di nomina in contestazione sarebbe atto meramente confermativo del precedente e non impugnato decreto di nomina a tale del medesimo carica soggetto, il atteso che secondo provvedimento di nomina intervenuto successivamente alle dimissioni dalla carica di assessore dall'odierno presentate contro interessato in data 20 gennaio 2014 e non può pertanto, come si dirà a breve, atteggiarsi ad atto meramente confermativo della precedente nomina.

Ritenuto, nel merito, che:

- l'art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni, e applicabile ratione temporis al caso di specie, ha previsto che "nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico";

- che a seguito del decreto del 5 dicembre 2014, prot. n. 28757, di nomina ad assessore del dott. Giovanni Bianco, la Giunta comunale del Comune di Sona risulta composta da 5 assessori, oltre al sindaco, di cui solo uno di sesso femminile, non garantendosi così il 40% di presenza femminile come prescritto dalla succitata disposizione di legge;
- non può condividersi la tesi proposta dall'amministrazione comunale per la quale la disposizione di cui all'art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56, non sarebbe applicabile al caso di specie in quanto il decreto in contestazione si atteggerebbe a

provvedimento di mera conferma della precedente nomina del dott. Bianco ad assessore, avendo costui rassegnato le dimissioni da tale nomina in data 20 gennaio 2014 per assumere altro incarico presso diversa Amministrazione, determinando una soluzione di continuità fra la prima e la seconda nomina;

- conseguentemente, l'impugnato decreto di nomina ad assessore del dott. Bianco nonché le deleghe assessorili a quest'ultimo conferite devono ritenersi illegittimi per violazione della normativa in tema di rappresentanza di genere negli organi elettivi comunali;
- profilo, sotto altro detto provvedimento deve ritenersi riferimento illegittimo con all'omessa istruttoria con la quale il Sindaco del Comune di **Sona** avrebbe dovuto rendere conto dell'eventuale impossibilità conferire l'incarico in contestazione ad un assessore di sesso femminile;

- per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto siccome fondato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il decreto prot. n. 28757 del 5 dicembre 2014 di nomina del sig. Giovanni Bianco ad assessore nel Comune di **Sona**, ivi comprese le deleghe al medesimo conferite con provvedimento in data 5 dicembre 2014.

Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 2000,00 (duemila/00) oltre oneri ed accessori come per legge. Spese compensate nei confronti del controinteressato per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2016 con l'intervento dei magistrati: Maurizio Nicolosi, Presidente Silvia Coppari, Referendario Enrico Mattei, Referendario, Estensore

## L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

# DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/03/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

Mappa del sito

Guida al sito

Regole di accesso Accessibilità

Condizioni di utilizzo Informativa privacy